

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4385

## PROPOSTA DI LEGGE

### d’iniziativa della deputata VEZZALI

Istituzione di un fondo per l’indennizzo delle vittime dei reati di percosse, di lesione personale, di atti persecutori commessi in ambito domestico e di violenza sessuale

*Presentata il 23 marzo 2017*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sembra ormai inarrestabile la sequenza di violenze domestiche e di delitti subiti dalle donne. È inaccettabile il fatto che questi reati vengano commessi anche a seguito di reiterate denunce da parte delle vittime.

Siamo al punto che non basta più parlarne, non è risolutivo organizzare manifestazioni, momenti di riflessione o dibattiti. Hanno poca efficacia le innumerevoli pubblicazioni sul tema della violenza e perfino i simboli di emancipazione, come le mimose e le scarpe rosse utilizzate per denunciare abusi e violenze sulle donne, hanno perso in parte la loro forza emotiva.

Ci stiamo abituando anche ai volti deturpati che le donne aggredite mostrano anche, e soprattutto, a testimonianza del fatto che non si fanno sconfiggere dalla crudeltà e dalle difficoltà.

Abbiamo superato il disagio di fronte ai volti tumefatti, ai corpi bruciati, alle notizie

di cui i *media* ci informano e questo atteggiamento, che banalmente potrebbe far pensare a una forma di rassegnazione e assuefazione, va combattuto.

Solo una coscienza civile capace di indignarsi può trovare la risposta a tanta crudeltà.

Solo una cultura del rispetto può riportare al centro dell’agire la persona.

Ci dovremmo porre, invece, il problema delle difficoltà cui le vittime vanno incontro, mesi di cure, perdita del lavoro, danno psicologico. Dovremmo immaginare che vita conducono anche i figli di queste donne, che non di rado rimangono orfani di entrambi i genitori; le loro famiglie di origine, non sempre economicamente capaci di affrontare il percorso riabilitativo in autonomia, restano sole di fronte alla nuova realtà, alla necessità di riorganizzarsi.

Dovremmo provare a pensare alle cittadine, alle vittime, non un solo giorno

all'anno, non solo dopo l'ennesima notizia di cronaca, ma ogni giorno, garantendo loro prima di tutto rispetto e attenzione, i diritti e l'incolumità. Dovremmo provare a superare vecchi stereotipi e ad agire secondo il principio di uguaglianza. Purtroppo così non è e l'universo femminile, in non pochi casi, risulta privo di tutele.

Abbandonate a se stesse, alle famiglie, se possono prendersene cura, alla loro forza interiore, alla loro tenacia, alla loro voglia di vivere.

Come ha stabilito una recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che condanna il nostro Paese, per un delitto avvenuto nel 2013, «l'Italia non ha agito con sufficiente rapidità per proteggere una donna e suo figlio dagli atti di violenza domestica perpetrati dal marito che hanno poi portato all'assassinio del ragazzo e al tentato omicidio della moglie».

La Corte ha condannato l'Italia per la violazione degli articoli 2 (diritto alla vita), 3 (divieto di trattamenti inumani e degradanti) e 14 (divieto di discriminazione) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. I giudici hanno anche riconosciuto alla ricorrente 30.000 euro di risarcimento per danni morali e 10.000 euro come rimborso delle spese legali, in quanto «non agendo prontamente in seguito a una denuncia, le autorità italiane hanno privato la stessa di qualsiasi effetto creando una situazione di impunità che ha contribuito al ripetersi di atti di violenza, che in fine hanno condotto al tentato omicidio della ricorrente e alla morte di suo figlio».

È questo è solo uno dei casi di inadempimento del nostro Paese in tale ambito, visto che l'Italia non ha sottoscritto né ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti (Strasburgo, 24 novembre 1983) e continua a non rispettare la direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, che istituisce meccanismi transfrontalieri per assicurare l'indennizzo di vittime colpite da reato al di fuori del territorio nazionale. Una direttiva che in sostanza chiedeva agli Stati membri di isti-

tuire meccanismi risarcitori per le vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, con la garanzia di un indennizzo equo ed adeguato.

Per questa direttiva, recepita oltre il termine fissato, la Corte ha condannato l'Italia con sentenza C-12/07 per non aver dato attuazione piena alle disposizioni in essa contenute.

L'Italia non ha ancora uno *standard* di rispetto dei livelli di tutela risarcitoria delle vittime così come vorrebbe l'Europa.

In base alla direttiva 2004/80/CE, infatti, lo Stato italiano dovrebbe garantire ai cittadini e agli stranieri (cittadini dei Paesi aderenti al Consiglio d'Europa), vittime di reati intenzionali e violenti (omicidi dolosi, lesioni dolose, violenze sessuali) un risarcimento o un indennizzo equo e adeguato, quando l'autore del reato resti sconosciuto o sottratto alla giustizia, non abbia risorse economiche sufficienti per risarcire la vittima per i danni subiti o i familiari, in caso di suo decesso.

In sostanza, in Italia, non esiste un fondo a cui attingere e questo fa sì che per vedersi garantito quanto disposto nella direttiva le vittime o i loro superstiti debbano fare ricorso ai tribunali, in alcuni casi riuscendo a recuperare solo un indennizzo forfetario e non il risarcimento effettivo.

Considerato che a seguito delle violenze le donne subiscono gravi danni sotto gli aspetti psicologico, fisico e morale, non di rado con percentuali di invalidità non trascurabili, con questo provvedimento si istituisce un fondo di 10 milioni di euro annui per l'indennizzo delle donne vittime dei reati di percosse, di lesione personale, di atti persecutori commessi in ambito domestico o che abbiano subito violenza sessuale.

La copertura per gli oneri derivanti dall'attuazione della presente proposta di legge, valutati in 10 milioni di euro annui, è assicurata mediante la riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, opererà le necessarie variazioni di bilancio.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

*(Istituzione di un fondo per l'indennizzo delle vittime dei reati di percosse, di lesione personale, di atti persecutori commessi in ambito domestico e di violenza sessuale).*

1. È istituito, presso il Ministero della giustizia, il fondo per l'indennizzo delle vittime dei reati di percosse, di lesione personale, di atti persecutori commessi in ambito domestico e di violenza sessuale, di cui, rispettivamente, agli articoli 581, 582, 612-*bis* e 609-*bis* del codice penale, di seguito denominato « fondo ».

2. Il fondo ha una dotazione di 10 milioni di euro annui.

3. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a disciplinare il funzionamento del fondo e a stabilire le modalità per la concessione dell'indennizzo.

4. L'indennizzo è corrisposto in misura proporzionale all'ammontare del danno e, comunque, non superiore a 500.000 euro.

5. Se il danno è coperto, anche in parte, da un contratto di assicurazione o se per lo stesso danno è stato ottenuto un rimborso a qualsiasi titolo, l'indennizzo è concesso per la sola parte che eccede la somma liquidata.

6. L'indennizzo è esente dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

### ART. 2.

*(Accesso al fondo).*

1. Hanno diritto di accesso al fondo le persone fisiche, costituite come parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale, che non hanno potuto conseguire il risarcimento dei danni, patrimo-

niali o non patrimoniali, in quanto l'autore dei reati di cui all'articolo 1, comma 1, è rimasto ignoto, è deceduto o è risultato insolvente ovvero è intervenuta la prescrizione del reato.

ART. 3.

*(Copertura finanziaria).*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, fissati in 10 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

